

SENATO DELLA REPUBBLICA

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 2228

**EMENDAMENTI
RELATORE**

30 giugno 2010

6.1000

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7):

- dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

b) al comma 8):

- sopprimere le parole " , né a fruire di riposi compensativi."

- sopprimere le seguenti parole "Per le forze armate e le forze di polizia l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente."

- aggiungere infine le seguenti parole: " ,alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e forze di polizia."

c) al comma 12:

- al primo periodo, dopo le parole: " delle missioni internazionali di pace", inserire le seguenti: "e delle Forze armate";

- al quarto periodo, dopo le parole: "non si applica alle missioni internazionali di pace", inserire le seguenti: "e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

d) al comma 13:

- al primo periodo, dopo le parole: "per attività" inserire la seguente: "esclusivamente";

- all'ultimo periodo, dopo le parole: "Forze Armate" inserire le seguenti " , dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ".

e) dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le economie derivanti dal presente comma, possono essere finalizzate alle esigenze del ministero della difesa, ivi compresa la realizzazione di alloggi di servizio da destinare al personale militare.

21-ter. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga,

sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiori risorse derivanti dal presente comma, affluiscono al bilancio dello Stato , per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.

21-quater. L’operatore finanziario presso il quale sono depositati i titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, provvede alla vendita degli stessi titoli entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro e versa il ricavato su un conto corrente intestato “Fondo unico giustizia” con le modalità indicate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. Con le stesse modalità gli operatori finanziari provvedono, nel termine di trenta giorni successivi al decreto di cui al periodo precedente, alla vendita dei titoli già sequestrati al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.”;

Conseguentemente

All’articolo 8, comma 12, dopo le parole “è differito al 31 dicembre 2010 “ inserire le seguenti “e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.

Conseguentemente

All’articolo 9, dopo il comma 35, inserire il seguente: “35-bis. L’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell’Interno, sempre a richiesta dell’interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.”.

Conseguentemente

All’articolo 43, comma 2, lettera a), dopo le parole: “per quelli di natura tributaria”, ove ricorrono, inserire le seguenti”, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica” e, alla fine dell’ultimo periodo, aggiungere il seguente: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l’incolumità pubblica.”.

Conseguentemente

All'articolo 55, comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: “Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75, del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009.”.

Il Relatore

6.2000

All'articolo 6, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

“21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509”.

Conseguentemente

All'articolo 8 dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509”.

Il Relatore

7.1000

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “ allegato 2” inserire le seguenti “ salvo quanto previsto per le stazioni sperimentali ivi indicate, al successivo comma 20-bis,”;

b) dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Le Stazioni Sperimentali indicate nell'allegato 2 sono trasformate, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in associazioni di diritto privato, senza partecipazione di amministrazioni pubbliche e con oneri di funzionamento integralmente a carico dei soggetti privati aderenti. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle Camere di commercio territorialmente competenti individuate ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle medesime Camere di commercio sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici concorrono alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma, gli immobili in uso agli stessi possono essere utilizzati dai soggetti subentranti, previo pagamento del relativo canone determinato da parte dell'agenzia del demanio. Qualora entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge non venga concluso il processo di trasformazione di cui al primo periodo si procede ai sensi del comma 20.

Il Relatore

9.1000

All'articolo 9, sopprimere il comma 34

Conseguentemente

All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: “della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009” sono sostituite dalle seguenti: “del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009.

b) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:

“La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di tre anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione”.

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“comma 5-bis. Non si applica la ritenuta di cui all'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di cui ai commi 4 e 5. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti.

comma 5-ter. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecarie e catastali.

“comma 5-quater. Alle cessioni di immobili effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 17, comma 5, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. Ai conferimenti in società di pluralità di immobili, effettuati nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si applica l'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e nell'articolo 4, della Tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo”.

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dai seguenti:

3. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi

internazionali resi esecutivi in Italia e banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

3-bis Per i proventi di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione i sostituti d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono:

- a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale, e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.”

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009. Per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.”

Conseguentemente

All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è soppresso
- b) nel comma 2, le parole “ai sensi del comma 1” sono sostituite dalle parole “ai sensi dei commi successivi”;
- c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: “4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la

misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, lett. a) del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

2-ter. Il comma 4-quaeter dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è sostituito dal seguente: 4-*quater*. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.”

2-*quater*. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente

riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-*quater* può essere fruita, nel limite complessivo delle maggiori entrate che residuano dall'attuazione dell'articolo 32, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-*quater*.

2-sexies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-*quater*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse pari a 69 milioni di euro per l'anno 2011, 138 milioni di euro per l'anno 2012, 206 milioni di euro per l'anno 2013.

2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-*quater* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10.1000

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Restano esclusi dall'elevazione della soglia invalidante di cui al presente comma i soggetti affetti dalle minorazioni e malattie invalidanti per le quali il Decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 riconosce una percentuale d'invalidità in misura fissa o massima di fascia, superiore al 74 per cento di invalidità , anche se esaminati dopo il 31 maggio 2010.

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è così sostituita:

b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa.”

1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, è così sostituito:

“1. La Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, effettua la visita medica la cui data deve essere comunicata all'interessato e, esclusivamente in via telematica, all'I.N.P.S., secondo le modalità stabilite dall'ente medesimo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. In caso di mancato adempimento, l'I.N.P.S. effettua la visita medica entro i successivi 60 giorni con una propria Commissione definita a livello territoriale”.

1-quater. All'articolo 6 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

“3-ter. Laddove le Commissioni mediche di cui al comma precedente non accertino l'invalidità civile ovvero la situazione di handicap nei confronti dei soggetti affetti da patologie oncologiche entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda dell'interessato, l'accertamento è effettuato dall'I.N.P.S., con una propria Commissione definita a livello territoriale, entro i quindici giorni successivi. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'I.N.P.S. è autorizzato ad avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico I.N.P.S. quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”

Conseguentemente

All'art. 8, comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.”.

Conseguentemente

all'art. 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, e dall'art. 8, comma 14.”.

Conseguentemente

all'art. 9, comma 23, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14."

Conseguentemente

All'articolo 12, al comma 6, primo periodo, dopo le parole "provvede al monitoraggio" aggiungere le seguenti: ", sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,"

Il Relatore

RELAZIONE

L'emendamento alla lettera a) intende accogliere le richieste delle associazioni dei malati successivamente all'elevazione della soglia invalidante per alcune patologie valutate ai sensi del DM del 1992 che sarebbero escluse dal riconoscimento dell'invalidità, a dimostrazione dell'attenzione del Governo per le istanze del sociale. In recepimento di tali istanze, il comma modifica l'articolo 10, aggiungendo, in fine, un periodo che stabilisce l'esclusione dall'elevazione della percentuale di invalidità per l'accesso ai benefici economici, per alcuni soggetti affetti dalle malattie singolarmente tabellate con percentuali di invalidità comunque in misura fissa o massima superiore al 74%.

Quindi le minorazioni e malattie invalidanti che rimangono escluse dall'elevazione di cui al primo periodo dell'articolo 10 sono:

- cecità monoculare (cod. 5006 5007);
- gravi deficit campimetrici (cod. 5028);
- malattie respiratorie (cod. 6015,6406,6455,6469);
- perdita totale della lingua (cod. 3106);
- laringectomia totale (cod. 3108, 3109);
- sordomutismo (cod. 4008);
- malattie apparato urinario (cod. 6481, 6450,8206);
- malattie dell'apparato digerente (cod. 8203, 6412,6426);
- malattie psichiatriche (cod. 1204,1210,1211,2210);
- cardiopatie (cod. 6414, 6416,6443,6447,9328);
- malattie osteoarticolari (cod. 7001,7203,7407,7413,7417,7420,7421,7422,8101, 8102);
- paresi (cod. 7337,7350);
- trisomia 21(cod. 9337).

In questo modo si intendono tutelare le gravi patologie anche se presenti singolarmente piuttosto che complessi invalidanti basati su una pluralità di minorazioni ognuna delle quali caratterizzata da una limitata efficienza menomativa.

Dal punto di vista dei saldi finanziari la modifica appare essere neutra vista, l'esiguità delle posizioni, con conseguenti limitati effetti di minor spesa.

Sono, inoltre, in corso i lavori della Commissione per la revisione delle tabelle e la maggior parte dei riconoscimenti degli assegni e delle pensioni di inabilità sono espressione di patologie multiple e non di singole malattie che attraverso formule matematiche compongono la percentuale finale.

L'elevazione della soglia all'85% determinerebbe conseguentemente un risparmio economico soprattutto in tutti quei casi (più del 90%) in cui la somma di più malattie ai fini del diritto alla prestazione economica determinerebbe una maggiore difficoltà rispetto all'attuale soglia del 74%.

RELAZIONE

L'emendamento alla lettera b) sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, con riferimento a un maggior rigore dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.

La nuova lettera b) dell'articolo 1 citato, specifica i requisiti previsti per far giungere la prestazione ai soggetti effettivamente bisognosi.

In primo luogo si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi.

Relativamente alla modifica relativa all'impossibilità di compiere in autonomia il complesso degli atti elementari della vita, la *ratio* della norma tende a tutelare quelle situazioni nelle quali, annullata la capacità lavorativa dell'individuo, l'infermità è di grado tale da abolire l'autonomia della persona in rapporto alla vita fisiologica (igiene personale, assunzione dei pasti, assunzione della terapia farmacologica, vestizione, ecc.).

La rigorosa precisazione medico-legale della situazione di bisogno si rende necessaria per ovviare a interpretazioni estensive della norma che attrarrebbero nella sfera di tutela anche soggetti in grado di svolgere in accettabile autonomia la quasi totalità degli atti del quotidiano e necessitanti - in linea teorica - anche di un solo intervento al giorno, espletabile da servizi sociali integrati, previsti pressoché ovunque da norme attuative specifiche.

Nell'attuale formulazione emerge con chiarezza che l'indennità di accompagnamento rappresenta una delega, in genere al gruppo familiare, di cura e vigilanza a soggetti che hanno perso o non hanno mai acquisito la capacità di espletare autonomamente le funzioni fisiologiche o di comunicazione, rimanendo correttamente escluse situazioni di mera difficoltà ovvero di parziale compromissione dell'autonomia personale.

RELAZIONE

Con la proposta in esame si pone a carico dell'I.N.P.S. - nella qualità di nuovo soggetto attore e gestore delle procedure di riconoscimento dell'invalidità civile nell'ordinamento vigente -, in relazione alle recenti modifiche apportate con l'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (tutela dei livelli delle prestazioni attraverso un progressivo accentramento in capo allo Stato, ora all'I.N.P.S., delle funzioni di verifica dei requisiti sanitari), la competenza a provvedere relativamente all'ipotesi di mancata osservanza dell'obbligo, posto a carico delle Commissioni mediche delle Asl, di fissare la data della visita medica per l'accertamento dell'invalidità. La modifica è destinata ad operare sia nel caso di patologie oncologiche, sia nei casi più generali di mancata fissazione della visita medica prevista nel regolamento attuativo della disciplina in materia di accertamenti sanitari, all'interno della più ampia *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"* (art. 117 Cost.) e del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost.

L'affidamento alle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali delle funzioni di visita medica trae origine dalla competenza riconosciuta in via generale a queste ultime nella materia degli accertamenti, delle certificazioni e delle altre prestazioni medico-legali spettanti al servizio sanitario nazionale.

L'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 698 del 1994 ha, infatti, previsto la facoltà per l'interessato, decorso inutilmente il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, di presentare una diffida a provvedere all'assessorato alla sanità della Regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la Unità sanitaria locale di appartenenza entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda (ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione).

Il regolamento attuativo della disciplina in materia di accertamenti sanitari, viene, pertanto, modificato nel senso che, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza, la Commissione medica dell'Asl effettui la visita medica dandone comunicazione all'interessato e, esclusivamente in via telematica all'I.N.P.S. Se questa non viene effettuata nei termini sarà direttamente l'Istituto ad effettuare l'accertamento prescritto, non oltre 60 giorni con una propria Commissione definita a livello territoriale. Un'eccezione è prevista per i soggetti affetti da patologie oncologiche per i quali è previsto che entro il termine di quindici giorni dalla nuova domanda di fissazione, l'I.N.P.S. proceda all'accertamento nei quindici giorni successivi, con effetto immediato per il godimento dei relativi benefici.

È di tutta evidenza come l'attuazione di tale meccanismo sostitutivo e sussidiario apporti benefici in termini di risparmi netti nel complessivo procedimento dell'invalidità civile, che trovano giustificazione non solo sotto il profilo della semplificazione ed automatizzazione del procedimento di gestione delle pratiche,

ma soprattutto in un'ottica di economie derivanti dalla razionalizzazione della procedura che risulterebbe così allineata nelle metodologie e prassi operative a quella già sperimentata con successo nei piani straordinari di verifica contro i falsi invalidi e nel nuovo procedimento di riconoscimento dei benefici introdotto a partire dal 1° gennaio 2010.

In queste due fattispecie, infatti, a fronte di un maggiore tempestività degli accertamenti e della conseguente liquidazione delle prestazioni, si è già assistito ad un maggior rigore metodologico nella certificazione delle patologie medico legali da parte delle Commissioni I.N.P.S. che assicurano equità e uniformità di scelte a livello nazionale, facendo registrare una riduzione del numero complessivo dei riconoscimenti, già nei primi 5 mesi del 2010; con risultati, del resto, conformi alle ultime verifiche effettuate dalle medesime Commissioni mediche I.N.P.S. nei piani straordinari contro i falsi invalidi.

Dall'introduzione della norma significativi risparmi conseguono dall'eliminazione/riduzione dei costi economici derivanti dal pagamento degli interessi passivi decorrenti dal 120° giorno dalla domanda come risultante dall'allegata scheda tecnica.

RELAZIONE

L'emendamento in esame interviene in un'ottica di sussidiarietà e efficientamento, sulla disciplina dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dell'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e confermati (e ampliati) dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto legge 21 marzo 2010, n. 78, in corso di conversione.

Al fine di garantire la massima tempestività del programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012, anche in un'ottica di certezza e puntualità nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, si prevede che l'I.N.P.S. possa avvalersi delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, nella composizione integrata - e già positivamente sperimentata in occasione delle nuove domande di invalidità presentate in base al nuovo regime normativo vigente dal 1° gennaio 2010 - da un medico I.N.P.S. quale componente effettivo.

Sono attesi effetti positivi in termini di risparmio di spesa sia dalla maggiore responsabilizzazione delle Commissioni mediche Asl, sia dalle iniziative che, di conseguenza, potranno essere intraprese, per un'uniformità di giudizi a livello nazionale, d'intesa con i medici legali dell'I.N.P.S.

12.1000

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "le lavoratrici del pubblico impiego", aggiungere le seguenti: "ovvero con età previste dagli specifici ordinamenti altri casi";
- b) al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011.";
- c) All'articolo 12, comma 9 apportare le seguenti modificazioni: eliminare le parole " e accolte" nonché dopo le parole " l'accoglimento" inserire le seguenti " ovvero la presa d'atto";
- d) aggiungere, infine, i seguenti commi:

12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20 e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, e il requisito contributivo di 40 anni ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica sono aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.

12-ter. A partire dall'anno 2014 l'Istat rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis:

- a) i requisiti di età e il requisito di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;
- b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale;

Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati al comma 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo

quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici e del requisito di anzianità contributiva ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-quinquies. Ogni qual volta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della citata legge n. 335 del 1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 247 del 2007.

12-sexies. All'articolo 22-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1 gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonchè quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni

di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.”

12- septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-octies. Le stesse modalità di cui al precedente comma si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-nonies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12- decies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: “approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964” sono sostituite dalle seguenti: “come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.”.

12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'art.40 della legge 22 novembre 1962, n.1646, l'art. 124 del DPR 29 dicembre 1973, n.1092, l'art. 21, comma 4, e l'art. 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

12-terdecies. Per l'anno 2011 l'aliquota prevista dal comma 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è fissata nello 0,178 per cento. Le maggiori entrate derivanti dal periodo precedente per l'anno 2011, pari a 90 milioni di euro, concorrono alla compensazione degli effetti previsti dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 al fine di garantire l'invarianza delle aliquote contributive ivi previste.

Il Relatore

14.1000

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni

a) Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e` abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato Regioni entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, nel rispetto degli obiettivi finanziari predetti. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo e terzo periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria . In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato nel rispetto degli obiettivi finanziari predetti.

In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal quinto, sesto, settimo e ottavo periodo del presente comma."

b) al comma 22, sostituire le parole "di rientro" con le seguenti "di stabilizzazione finanziaria";

c) al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: "*per lo svolgimento*" con le seguenti: "*e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,*".

d) al comma 31, sostituire le parole: "*il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi*" con le seguenti: "*comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30*".

e) al comma 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

-al secondo e al quarto periodo, le parole "*entro il 31 dicembre 2010*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 31 dicembre 2011*";

- è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle riforme per il federalismo, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.”

Conseguentemente

All’articolo 5, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: *“fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000”*, con le seguenti: *“tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001”*;
- b) al quarto periodo sostituire le parole: *“enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione,”* con le seguenti: *“forme associative di enti locali”*.

Il Relatore

14.2000

Art. 14

All'articolo 14, dopo il comma 24, inserire il seguente: "24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo 14. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti."

Il Relatore

19.1000

All'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “30 luglio 1999, n. 300” aggiungere le seguenti “,attivando le idonee forme di collaborazione con i Comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio Statuto”;
- b) al comma 2 le parole “In fase di prima applicazione l’accesso” sono sostituite dalle seguenti “L’accesso gratuito” e dopo le parole “tecnico-giuridiche emanate” aggiungere le seguenti “entro e non oltre 60 giorni dal termine di cui al comma 1”;
- c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente “2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai Comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l’Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.”
- d) Al comma 4, permettere le seguenti parole “4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,” nonché dopo le parole “è garantita” aggiungere le seguenti “, a titolo gratuito.”;
- e) Al comma 5 premettere le seguenti parole “5. Nella prima fase di attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali,” nonché sopprimere le parole “in forma partecipata” e le parole “emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.” sono sostituite dalle seguenti “*e in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*”.
- f) Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: “5-bis. Per assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i Comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del Territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del ministro dell’Economia e Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-città è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L’organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell’Economia e delle Finanze che può proporre al Governo modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.”;
- g) Al comma 6 lettera d) aggiungere infine le seguenti parole “sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio d’intesa con la Conferenza Stato-Città;”
- h) Al comma 9 , aggiungere in fine il seguente periodo “Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in

corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.”

- i) Al comma 10 dopo le parole “procede all'attribuzione” aggiungere le seguenti “, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010,”;
- j) Al comma 12, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti “Restano altresì salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.”;
- k) Al comma 14, dopo le parole “già esistenti” aggiungere le seguenti “, ad esclusione dei diritti reali di garanzia,” e dopo le parole “dei dati catastali e delle planimetrie” aggiungere le seguenti “, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.” nonché dopo le parole “gli intestatari catastali” aggiungere le seguenti “e ne verifica”;

Il Relatore

30.1000

All'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2:

- dopo la parola "*sanzioni*" sono aggiunte le seguenti: "*e interessi ove dovuti*";

- le parole "*per i crediti accertati dagli uffici*" sono soppresse;

- le parole "*90 giorni*" sono sostituite con le seguenti: "*60 giorni*"

- dopo la parola "*procederà*" sono aggiunte le seguenti: "*ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo*";

b) al comma 5 dopo la parola "*modalità*" sono aggiunte le seguenti: "*e i termini*";

c) i commi 3, 7, 8, 9, 11 e 12 sono soppressi

d) il comma 14 è così modificato:

- le parole "*della procedura di riscossione*" sono soppresse;

- dopo le parole "*al ruolo*" sono aggiunte le seguenti: "*, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento*";

dopo le parole "*l'obbligo di pagamento*" sono aggiunte le parole: "*delle medesime somme affidate per il recupero agli Agenti della Riscossione.*"

Conseguentemente

All'articolo 29, comma 1, lettera b), le parole "all'atto della notifica" sono sostituite dalle seguenti "decorsi 60 giorni dalla notifica".

Conseguentemente

All'articolo 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Ai fini dell'irrogazione della sanzione, gli enti comunicano all'INPS i soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni di cui al comma 1."

b) al comma 9, lettera a) sostituire, ovunque ricorre, la parola "centocinquanta" con la seguente "trecento";

a) al comma 9 la lettera b), è sostituita dal seguente:

"all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 dopo le parole per gravi motivi e' aggiunto il seguente periodo: "Il provvedimento di sospensione perde efficacia trascorsi centocinquanta giorni dalla sua emanazione salvo che il giudice, su istanza di parte, ne disponga la conferma, anche parziale, per una durata massima di ulteriori centocinquanta giorni trascorsi i quali, il provvedimento diventa definitivamente inefficace e l'esecuzione del ruolo non potrà essere ulteriormente sospesa."

Il Relatore

39.1000

All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito di seguente: "1.Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al commi 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'art. 13-bis, comma 8, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n- 102.

Conseguentemente

All'art. 55, dopo il comma 2 inserire i seguenti :

2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) nell'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", le parole da "Sigari" a "Tabacco da masticare: 24,78%", sono sostituite dalle seguenti:

"a) sigari	23,00% ;
b) sigaretti.....	23,00% ;
c) sigarette.....	58,50% ;
d) tabacco da fumo:	

- 1) tabacco trinciato a taglio fino
da usarsi per arrotolare le sigarette.....56,00%;
- 2) altri tabacchi da fumo.....56,00%;
- e) tabacco da fiuto..... 24,78%;
- f) tabacco da masticare..... 24,78%.”;

b) nell’articolo 39-*octies*, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

“2-*bis*. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all’articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1, l’imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell’imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-*ter*. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-*bis* è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.”;

c) il comma 4 dell’articolo 39-*octies* è sostituito dal seguente:

“4. L’importo di base di cui al comma 3, costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l’accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all’articolo 39-*quinquies*, comma 2.” .

2-*ter*. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

2-*quater*. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati ovvero eventuali ulteriori livelli di entrate, in attuazione di apposite norme, anche introdotte dalle leggi di stabilità, che definiscono l’entità del maggior gettito da conseguire al medesimo titolo, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

- a) all’elenco “tabacchi lavorati” dell’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) all’articolo 39-*octies*, commi 2-*bis*, 4 e 5, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-*quinquies*. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l’espletamento di tale attività, all’articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“9-*bis*) non abbia conseguito, entro sei mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.”.

Conseguentemente

All’articolo 55 aggiungere in fine le seguenti parole “ nonché di 111 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014 e di 171 milioni di euro per l’anno 2015.”.

Conseguentemente

All’art. 2, comma 4 *octies*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, sono soppresse le parole: “, accertate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,”.

Il Relatore